

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1417

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 13 luglio 1993 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati Camera nn. 432, 1522, 1739 e 2096)

**d'iniziativa dei deputati TRANTINO (432); APUZZO (1522);
APUZZO (1739); PECORARO SCANIO e APUZZO (2096)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 1993*

Nuove norme contro il maltrattamento degli animali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 727. - (*Maltrattamento di animali*). - Chiunque incrudelisce verso animali o li sottopone a strazio o sevizie o a fatiche insopportabili per la specie, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli e lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le necessità etologiche della specie, o li detiene in condizioni incompatibili con la natura medesima, o li abbandona, è punito con l'arresto da due a otto mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire otto milioni.

La pena è aumentata di un terzo in caso di morte dell'animale sottoposto a strazio o sevizie.

Nei confronti di chi commette i fatti di cui al primo comma per fini scientifici o didattici non autorizzati a norma di legge, le pene di cui ai commi primo e secondo sono ulteriormente aumentate di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica altresì a chi fa traffico, trasporto o commercio illecito di animali e a chi detiene animali per fini non consentiti dalla legge.

In caso di condanna per i fatti di cui ai commi precedenti è obbligatoria la confisca degli animali oggetto di maltrattamento o di commercio illecito, salvo che appartengano a persone estranee al reato. La condanna importa, altresì, la pubblicazione della sentenza.

Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi dall'esercente un mestiere che prevede l'utilizzo o il commercio di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere per una durata non inferiore a tre mesi. In caso di recidiva, la sospensione ha durata non inferiore a sei mesi.

Chiunque fa propaganda di spettacoli o manifestazioni che comportano strazio o sevizie di animali è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. La condanna importa la sospensione per la durata di tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale, di servizio o pubblicitaria nello svolgimento della quale è stato commesso il fatto. In caso di recidiva, la sospensione ha la durata di otto mesi.

Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi nel corso di scommesse clandestine, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire quattro milioni a lire sedici milioni. La pena è aumentata di un terzo in caso di morte dell'animale. La condanna importa la sospensione della licenza di conduzione, commercio o trasporto di animali per una durata non inferiore a dodici mesi».

Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 19 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«2-bis) il divieto di detenzione di animali».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 35-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 35-ter. - (*Divieto di detenzione di animali*). - Il divieto di detenzione di animali priva il condannato della facoltà di avere in affidamento animali d'affezione e di riscattarli dai rifugi pubblici e privati.

Il divieto non può avere durata inferiore a tre anni nè superiore a cinque anni, e consegue ad ogni condanna per il reato di maltrattamento di animali.

Il divieto è perpetuo in caso di recidiva».